

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 4 settembre 2024

**AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI**

CIRCOLARE NR. 10/2024

DECRETO OMNIBUS

Il D.L. 113/2024, rubricato “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, e ribattezzato Decreto Omnibus, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 ed entrato in vigore il successivo 10.08.2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi di alcuni degli interventi in ambito prevalentemente fiscale

Argomento	
Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella ZES¹ unica Art. 1, Commi 1- 5	<i>Invio comunicazione aggiuntiva</i> Viene previsto che, pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, D.M. 17 maggio 2024, devono, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, inviare all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione di cui sopra. La comunicazione, pena lo scarto, deve contenere l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, D.M. 17 maggio 2024. La comunicazione integrativa deve indicare un ammontare di

¹ La definizione di Zona Economica Speciale è contenuta all'articolo 9 del DL n. 124/2023 “*Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna*”

	investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria. L'obbligo di invio della comunicazione integrativa sussiste anche nel caso in cui la comunicazione originaria rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. <i>Limite credito riconosciuto</i> Viene stabilito che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dal 2 dicembre 2024, scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. A tal fine, la percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui il credito d'imposta fruibile risulti inferiore alla misura definita originariamente dall'articolo 16, comma 1, D.L. 124/2023 la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell'articolo 16, D.L. 124/2023, è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024. Con il medesimo provvedimento sono resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica, e in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini; b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024; c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto. <i>Credito inferiore a quello riconoscibile</i> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, D.L. 124/2023, se il provvedimento indica un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone delle Regioni:
--	---

	- Campania; - Puglia; - Basilicata; - Calabria; - Sicilia; - Sardegna; e - Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera a), Tfu, e nelle zone assistite dell'Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, § 3, lettera c), Tfu, il Mimit e le Regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota, entro il 15 gennaio 2025, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. A tal fine, il Mimit e le relative Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti.
Registro Tecnologie per il fotovoltaico Art. 1, Comma 6	Si interviene sulla disposizione relativa all'istituzione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, tenuto da ENEA - e delle sue varie componenti - volto a catalogare gli impianti fotovoltaici e le celle ai fini della incentivazione del credito di imposta transizione 5.0. In particolare, con la riscrittura della norma di riferimento, viene chiarito che: ☐ sia gli impianti fotovoltaici, ☐ che le relative celle, devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente). In particolare viene modificato l'articolo 12, comma 1, D.L. 181/2023, con il quale, al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, è stato previsto che l'ENEA tenga un registro in cui sono iscritti, in 3 distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (prima era a livello di modulo pari al 21,5%); b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

	c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Art. 2	Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.000,00 euro agli attuali 200.000,00 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir. La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.
Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche Art. 3	Si chiarisce che, ai fini IVA, le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono continuare ad applicare fino al 01.12.2025, le disposizioni che pongono le proprie prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA (art 4, comma 4 D.P.R. 633/72). La norma prevede, inoltre, che siano fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 10.08.2024. Resta altresì inteso che la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA previsto dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023. Inoltre, per effetto della modifica, il richiamato articolo 36-bis, il quale prevede che: <i>"Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto"</i> deve applicarsi alle sole prestazioni rese dalle ASD e SSD diverse da quelle che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Dunque: - fino al 31.12.2024 possono essere considerate fuori campo IVA, ai sensi del citato art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972, le prestazioni ivi previste rese dalle ASD e SSD nei confronti dei soggetti individuati dallo stesso comma 4; - a partire dal 01.01.2025 verrà invece meno la previsione del "fuori campo IVA", e le prestazioni rese da tali soggetti saranno esenti da imposta a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili – condizione questa che qualifica gli enti come soggetti non lucrativi.
Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società	Con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e

sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche Art. 4	associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024. A tal fine viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. <i>Requisiti dell'investimento</i> Ai fini della fruizione del credito, è previsto che l'investimento in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni: - sia pari ad almeno a 10.000 euro; e - nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il requisito dei ricavi non si rende applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L. 398/1991. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Le spese sostenute, devono consistere per il soggetto erogante, in spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero, mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. <i>Misura del credito di imposta</i> In caso di incapienza delle risorse disponibili, la ripartizione tra i beneficiari avviene proporzionalmente al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. <i>Utilizzo del credito di imposta</i> Il credito d'imposta è utilizzabile: - esclusivamente in compensazione c.d. "orizzontale"¹⁷; - previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilità, il D.P.C.M. 196/2020². Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicato – con efficacia di pubblicità notizia – apposito avviso di
--	--

² concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche".

	fissazione dei termini per la presentazione delle domande. Le agevolazioni in esame sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti “de minimis”. Infine, il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.
Aliquota Iva ridotta per i corsi degli sport invernali Art. 5 commi 1- 3	Viene precisato il regime IVA applicabile all'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale (inserendo nella Tabella A, parte II-bis, D.P.R. 633/1972, il nuovo n. 1-septies), prevedendo l'applicazione per queste prestazioni dell'aliquota IVA ridotta del 5%. L'aliquota ridotta si applica sempreché le prestazioni non siano esenti da IVA, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro. La disposizione delimita inoltre il proprio ambito di applicazione ponendo specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ossia: a) sotto il profilo oggettivo, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino eccetera b) sotto il profilo soggettivo, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci È, inoltre previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri Art. 6	Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, residenti in alcuni Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio, Varese, Verbano, Vercelli, Bolzano, Trento e Aosta. L'imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. <i>Requisiti per l'applicazione</i> L'imposta forfettaria è applicabile a condizione che: a) il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;

	b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera; c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera. <i>Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta</i> L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. <i>Conseguenze dell'opzione</i> Per effetto dell'opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all'articolo 1, commi 237 - 239, L. 213/2023. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Proroga rottamazione magazzino Art. 7 commi 1 e 2	Viene differito il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, per la cosiddetta "Rottamazione del magazzino", di cui all'articolo 1, comma 82, L. 213/2023, al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, a causa della proroga il versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024. Brevemente, si ricorda che la "Legge di Bilancio 2024" riconosce agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà relativamente al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, di adeguare le esistenze iniziali dei beni attraverso l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità e valori superiori a quelli effettivi e di iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse di quantità e valori. Si prevede che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio in corso al 30.09.2023 scada entro la data del 29.09.2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali possa essere effettuato entro il 30.09.2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo. In tali casi l'adeguamento può essere

	effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30.09.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) senza, pertanto, incidere sul bilancio eventualmente già approvato. Come indicato anche nella relazione illustrativa del decreto, la fruizione di tale facoltà non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, così come differiti.
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni Art. 7 comma 3	Vengono prorogati al 30.11.2024 i termini per: a) il versamento dell'imposta sostitutiva b) la redazione della perizia giurata di stima Ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ricordiamo che la norma fa riferimento alla rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, così come dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 01.01.2024.
Sostegno al turismo nei Comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica Art. 20	Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche nel periodo dal 01.11.2023 al 31.03.2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore: ☐ degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci; ☐ dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali; ☐ dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali; ☐ delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti; ☐ delle agenzie di viaggio; ☐ dei tour operator; ☐ dei gestori di stabilimenti termali; ☐ delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione; che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

§ § §

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl